

	N. 45040 Rep.	N. 26333 Racc.
	VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE	REGISTRATO A GENOVA
	REPUBBLICA ITALIANA	Il 28/12/2022 al N° 47476 Serie 1T Esatti € 200,00
	L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di dicem-	
	bre	
	=23 dicembre 2022=	
	In Genova, Via Roma civico undici interno nove, piano quinto.	
	su richiesta	
	del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "CEN-	
	TRO SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIO PEGLIESE", con sede in Geno-	
	va (GE), Piazza Santa Maria Immacolata n. 1, codice fiscale	
	95031850100, iscritta nel Registro Regionale delle Persone	
	Giuridiche al numero 427, giusta deliberazione della Giunta	
	Regionale n. 908 del giorno 1 agosto 2003, nonché iscritta nel	
	Registro Regionale delle ODV dal 4 maggio 1994 al numero 493	
	codice iscrizione SN-GE-AS0-070/94;	
	Dottor PETRALIA LUCA, nato a Genova (GE) il giorno 2 marzo	
	1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della	
	cui identità personale io Notaio sono certo,	
	io sottoscritto	
	Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei	
	Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assi-	
	stenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dal	
	Comparente né da me Notaio, alle ore nove e trentacinque mi	
	sono qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale,	

	all'assemblea della suddetta Associazione fissata in prima	
	convocazione per il giorno 22 dicembre 2022 alle ore ventitré	
	- andata deserta come il Comparente attesta - ed in seconda	
	convocazione in questo giorno e luogo, alle ore nove e trenta,	
	giusto avviso spedito in data 8 dicembre 2022 come il Compa-	
	rente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente:	
	<<ORDINE...DEL...GIORNO:	
	- Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statu-	
	to sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova	
	disciplina delle associazioni dopo la riforma del Terzo setto-	
	re ad opera del d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).	
	- Varie ed eventuali.>>	
	Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consi-	
	glio Direttivo Dottor PETRALIA LUCA, il quale constata:	
	a) la presenza per il Consiglio Direttivo, oltre a sé medesimo	
	Presidente, del Vice Presidente Dossi Stefano, e dei Consi-	
	glieri: Rivano Andrea, Naldoni Fabio Marcello e Caruso Maria	
	Maddalena;	
	assente giustificato il consigliere Tessore Andrea;	
	b) la presenza del Revisore Dottor Medicina Giorgio;	
	c) la presenza degli associati:	
	Petralia Luca, Dossi Stefano, Rivano Andrea, Naldoni Fabio,	
	Caruso Maria Maddalena e Petralia Paolo;	
	e così complessivamente presenti numero sei associati degli	
	attuali sette associati	

Il Presidente quindi,

dichiara

la presente assemblea regolarmente costituita, ed idonea a deliberare sulla materia posta all'ordine del giorno.

Il Presidente provvede a designare me Notaio per la verbalizzazione della deliberazione di natura straordinaria.

Passando a trattare l'ordine del giorno, il Presidente comunica che, anche successivamente all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 117/2017) l'Associazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore, come ODV, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata agli enti del Terzo settore, ma è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale in vista dell'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Il Presidente illustra, quindi, il nuovo testo dello statuto sociale adeguato al Decreto Legislativo n. 117/17, testo già inviato ai soci.

Inoltre si tratta di domandare, contestualmente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'attribuzione della personalità giuridica, ricordando che per le associazioni il limite patrimoniale minimo necessario ammonta a euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Al riguardo il Presidente attesta che la consistenza patrimoniale minima risulta dalla relazione di stima redatta dal Dot-

	tor Medicina Giorgio debitamente asseverata in data odierna.	
	Terminata la lettura il Presidente domanda ai presenti se de-	
	siderino formulare osservazioni o chiedere chiarimenti, ma	
	nessuno prende la parola.	
	Il Presidente propone quindi di:	
	"- adottare il nuovo testo di statuto adeguato a quanto previ-	
	sto dal Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	- richiedere contestualmente all'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore l'ottenimento della personalità	
	giuridica."	
	La proposta è messa ai voti.	
	Risultano votare:	
	favorevoli: tutti	
	contrario: nessuno	
	astenuato: nessuno	
	La proposta risulta quindi approvata all'unanimità.	
	L'assemblea delibera infine di:	
	"delegare al Presidente pro-tempore ogni potere per dar corso	
	a quanto necessario per ottenere l'iscrizione della Fondazione	
	al Registro Unico del Terzo Settore, conferendo altresì i po-	
	teri per apportare al presente verbale e allegato statuto tut-	
	te le eventuali modifiche, soppressioni e aggiunte che si ren-	
	dessero necessarie od opportune per l'iscrizione nel citato	
	Registro."	
	Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo	

la parola, il Presidente alle ore nove e quarantacinque scioglie la seduta.

Il nuovo testo dello statuto sociale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane al Comparente, firmato dal medesimo e da me Notaio a sensi di legge.

Ai fini della registrazione si insta per l'applicazione
dell'art. 82, terzo comma, decreto legislativo 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da
persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli
per quattro pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato
lettura ai Comparenti che dichiarano di approvarlo perché con-
forme alla espressami loro volontà.

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore dieci.

Firmato:

LUCA PETRALIA

ANDREA FUSARO NOTAIO

STATUTO

CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIO PEGLIESE ODV

Premessa

L'Associazione "Centro Socio Assistenziale Sanitario Pegliese" si è costituita il 16 aprile 1993 come organizzazione di volontariato, fondata e sostenuta dalla Parrocchia S. Maria Immacolata e San Marziano di Genova Pegli, presso i cui locali e strutture ha avuto sempre sede, promuovendo attività sanitarie, socio assistenziali ed educative.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e si ispira alle finalità sociali, civili e culturali secondo i principi cristiani, il primo agosto (DGR 908/2003) è stata iscritta nel registro delle personalità giuridiche di diritto privato tenuto dalla Regione Liguria.

ART. 1 - Denominazione e sede

1. Il CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIO PEGLIESE ODV, d'ora in poi Organizzazione, è un Ente di Terzo Settore di forma associativa ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa vigente.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, sezione organizzazioni di volontariato, l' "organizzazione" ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di GENOVA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'organizzazione si propone di perseguire: la promozione e la gestione di iniziative a favore della Comunità locale finalizzate a valorizzare la cultura della solidarietà; la promozione del benessere sociale ed educativo, la prevenzione ed il contrasto dell'esclusione sociale, senza alcuna discriminazione e nel pieno rispetto dei diritti e delle esigenze della persona e della famiglia. Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017

- **lett. a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni. In particolar modo accoglienza, presa in carico e supporto dell'utente;
- **lett. b)** interventi e prestazioni sanitarie. In particolar modo la gestione di attività, servizi e strutture socio sanitari (centri diurni, comunità alloggio, strutture residenziali) e sanitari (strutture riabilitative e di consulenza sanitaria);
- **lett. c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. In particolar modo contribuire alla prevenzione e al superamento dei problemi sociali, psicologici che accompagnano le persone con fragilità (minori, anziani e disabili): gestione di centri socio ricreativi per disabili, attività di socializzazione per anziani, ludoteche e similari; promuovere iniziative che concorrano alla realizzazione dell'autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità: promozione di progetti di vita indipendente, gestione di attività riabilitative e socio riabilitative; promuovere, collaborare, sostenere e gestire iniziative, progetti e servizi per la diagnosi, l'assistenza sanitaria, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, l'accoglienza e ogni altro servizio finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, culturale e sportiva delle persone con fragilità in particolare minori e anziani;
- **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. In particolar modo promuovere ogni iniziativa che sostenga la famiglia attraverso l'organizzazione di attività ricreative, formative e di sostegno personale: formazione, gestione di asili, gestione servizi integrativi agli asili, attività di aiuto compiti, attività educative; divulgare la conoscenza e sensibilizzare al volontariato: incontri informativi e formativi, convegni, manifestazioni, partecipazione ad eventi, attività di ricerca ;
- **lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. In particolar modo curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; organizzazione e gestione di attività educative per minori;

- **lett. l)** formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. In particolar modo organizzazione e gestione di attività di formazione finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - **lett. p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - **lett. q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. In particolar modo organizzazione, progettazione e gestione di alloggi sociali per minori e anziani nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - **lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - **lett. v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
1. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente, ad esempio: sponsorizzazione, vendita di gadget o servizi al di fuori di raccolte pubbliche o di fondi occasionali e similari.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, anche derivanti da raccolte fondi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.

4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 D. Lgs

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti dell'art. 2397, secondo comma, l codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8(otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e, nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle assemblee è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera la modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e le delibere sono valide con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera l'esclusione degli associati;
 - delibera le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
15. L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti venga identificato dagli altri (in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e

legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

ART. 10 - Organo di amministrazione – “Consiglio Direttivo”

1. L'organo di amministrazione – Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 cod. civ.. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e da cui può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'Organo di Amministrazione può riunirsi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti venga identificato dagli altri (in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8(otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - decide sulle domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30(trenta) giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni dell'art. 30 D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, cod. civ.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente. Qualora l'assemblea assegni all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti edell'art. 31 D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo la funzione sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente con potere di firma stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale, gli altri documenti previsti dalla normativa vigente e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito ai sensi e nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Enti di Terzo Settore, e per quanto in esse non previsto e a quanto compatibili le norme del codice civile e della disciplina vigente in materia.

Firmato:

LUCA PETRALIA

ANDREA FUSARO NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO , Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico.
Genova, ventotto dicembre duemilaventidue